

RECENSIONI

ZANETTI GIANFRANCESCO, Introduzione al pensiero normativo, Diabasis, Reggio Emilia 2004.

Recensione a cura di Barbara Bartocci

SETTEMBRE 2006

<p align="justify">

Il testo risponde alla necessità di recuperare una riflessione razionale sulle forme e sui contenuti del pensiero normativo fornendo una breve ma chiara introduzione alle questioni inerenti la logica propria della filosofia pratica. Con lo scopo specifico di mostrare come una riflessione filosofica sulle categorie e sui problemi giuridici si riveli di importanza fondamentale per la «vita concreta del diritto» [1], si riportano cinque “lezioni” che, offrendo una elaborazione organica della questione, ripropongono in maniera problematica lo studio sugli argomenti normativi affrontato in forma pubblica nei <i>Seminari di teoria del diritto e filosofia pratica</i>, tenutisi nelle Facoltà di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia, intessendo un confronto con alcuni filoni della riflessione filosofico-pratica anglosassone [2]. Prendendo in esame natura e forma degli argomenti normativi al fine di definire le condizioni di possibilità, le caratteristiche e quindi i limiti del pensiero normativo, ci si propone di individuare le basi del pluralismo etico e di fornire strumenti di comprensione ed elaborazione di un confronto critico e produttivo sulle questioni poste dalle società pluraliste contemporanee, indicando i mezzi che permettano di sottrarsi al rischio relativistico.

Nelle prime due lezioni viene delineato il processo di esplicazione logica del pensiero normativo, fornendo una chiarificazione terminologica e categoriale al fine di consentire una chiara comprensione della sua struttura, ma anche di offrire i mezzi adatti per una corretta elaborazione degli argomenti e delle tematiche che lo caratterizzano. Muovendo dalla possibilità di considerare il pensiero normativo in una prospettiva razionale e laica e di valutarlo nella sua articolazione complessa, si procede alla distinzione di diversi livelli del comportamento umano attraverso i quali emerge il normativo. Ad una prima analisi si rileva l'esistenza di un fondamento non-normativo del pensiero normativo – la funzionalità – che, maturando una razionalità strumentale definibile attraverso il rapporto mezzo-scopo (la cui essenza cioè si identifica nella determinazione dei mezzi adatti al raggiungimento di uno scopo individuato), genera regole che possono essere spiegate e comprese in termini descrittivi, in quanto sono tecniche-regolative. Tuttavia il pensiero normativo prescrive al di fuori della mera funzionalità: esistono infatti comportamenti e azioni che hanno un significato che trascende il funzionale e risiede nei comportamenti stessi, la cui giustizia o doverosità, cioè, non si esauriscono nella “razionalità tesa ad uno scopo” [3]. Ad un livello successivo la tecnica suggerisce un tipo di regola <i>costitutiva</i> che consente di orientare le azioni nell'orizzonte delle possibilità: se agire normativamente significa interpretare i propri comportamenti, cioè giustificarli in base a norme o principi riconosciuti, quindi compatibilmente con le opzioni disponibili e con le finalità del proprio agire, la <i>regola costitutiva</i> permette comportamenti <i>istituzionali</i>, implicando una scelta di certi fini tra molti possibili. La razionalità delle istituzioni, non essendo puramente tecnica, permette di definire azioni e comportamenti giusti o di valore a prescindere dai loro effetti diretti o indiretti in termini di mera tecnica (talvolta persino in contrasto con la

funzionalità). Con il primato della *regola costitutiva* l'universo normativo si autogiustifica nel suo momento istituzionale: ovvero, nel mondo istituzionale si individua un *certum* (in senso vichiano), un insieme di valori, norme e credenze che vengono *istituiti* in quanto condivisi, che costituisce l'elemento di arbitrio del pensiero normativo, il quale, quindi, prescrive senza giustificarsi ulteriormente. Viene precisato, inoltre, che le istituzioni sono dotate implicitamente di una doverosità non tecnica perché non rivolte ad individui ma costitutivamente intersoggettive: la *regola costitutiva* si rivolge a gruppi e non a individui singoli, in quanto sussiste attraverso una dinamica di riconoscimento. Qui si definisce l'elemento di pluralità che configura il costitutivo carattere di apertura del pensiero normativo, introducendo un grado di sviluppo della riflessione che consentirà di stabilire razionalmente la legittimità di una prospettiva pluralistica tale da fondare la libertà personale attraverso l'istituzione di un diritto dalla struttura dialogica. Il pensiero normativo, quindi, in quanto potenzialmente arbitrario, è costitutivamente aperto alla critica, e anzi può identificarsi con la critica stessa, che si rivela l'elemento centrale di definizione della sua dinamica strutturale: l'arbitrio insito nel *certum* necessita di un'argomentazione a partire da una razionalità propria delle *regole costitutive* che presiedono al momento istituzionale. Questo stadio è contraddistinto dall'uso del linguaggio argomentativo che critica, giustifica e perfeziona le regole attraverso dei criteri di razionalità, dei principi, che possono essere soggetti alle interpretazioni degli interlocutori, in un contesto di uguaglianza e pari dignità di coloro che si sottopongono ad esse. La regola, infatti, acquisisce pienezza normativa se argomentata grazie all'istanza di adattamento della stessa alla complessità della realtà cui si rivolge. Il linguaggio argomentativo è costituito da un *claim* di universalità, ovvero la critica di un *certum* si esplica attraverso principi "universali", cioè "condivisi", all'interno della comunità che accetta di vedere criticate le proprie istituzioni: il pensiero normativo per una sua logica interna è "universalità", tuttavia presuppone un pluralismo istituzionale che argomenta secondo principi che rispettano tale pluralismo [4]. Si dimostra quindi che i principi impliciti del linguaggio argomentativo, essendo garanzia dell'esposizione alla critica del sistema normativo da parte di ogni individuo, rappresentano elementi di pratica della libertà: non riducendosi l'articolazione del pensiero normativo a rapporti tecnici e strumentali, esso non si risolve nella dinamica del potere o dello scontro. In questo senso la libertà si definisce nello spazio in cui l'autorità, l'istituzione, deve giustificare se stessa, deve legittimarsi.

Nelle lezioni successive si procede all'illustrazione degli elementi fondamentali che danno ragione di questa struttura aperta del pensiero normativo: in particolar modo ci si occupa della descrizione di quella dinamica interna che permette la produzione normativa nell'articolarsi del rapporto tra il *principio di conclusività* ed il *principio di rilevanza*, che non si definisce nei termini di una dicotomia, ma di una fertile interazione. L'argomento critico elaborato deve rispondere alla necessità di rispettare il dato situazionale e specifico e quindi considerare le circostanze nelle quali si viene a sviluppare: esso deve essere più o meno *rilevante* per il "potenziale di situazione normativa" dato nel momento istituzionale cui si applica, in quanto l'efficienza stessa dell'argomento è vincolata alla sua *pertinenza*. La rilevanza, infatti, si definisce in termini di pertinenza e adeguatezza, e di importanza, cioè secondo il suo valore intrinseco: la forza di un argomento rilevante dipende dalla situazione e dalle circostanze alle quali esso risulta particolarmente adatto. Si parla, invece, di conclusività di

un argomento pratico quando viene dimostrata la sua coerenza o funzionalità allo scopo e quando esso tende ad escludere, riassorbire o subordinare argomenti alternativi che ne minerebbero la conclusività. Un argomento rilevante non può essere considerato conclusivo perché non può escludere altri argomenti rilevanti; esso, invece, presuppone la possibilità che ce ne siano altri mantenendo un'apertura strutturale alla revisione ed al bilanciamento. Il <i>principio di rilevanza</i> non consente di concludere autonomamente e unilateralmente, non genera immediatamente delle regole o delle norme vincolanti, ma la situazione potenziale nella quale si trova è già normativamente caratterizzata da una <i>regola costitutiva</i> e dalle regole accessorie conseguenti, in quanto situazione istituzionale: esso agisce, allora, su un complesso normativo di istituzioni che deve criticare o giustificare e si esprime in un confronto con una tradizione dottrinale. L'argomento di rilevanza permette di confermare la storicità e la contingenza del pensiero normativo, che è operativo nelle circostanze e si occupa dello specifico potenziale di situazione. Riconoscere la rilevanza del quadro di riferimento significa approvare un pluralismo di partenza: il <i>principio di rilevanza</i> implica una complessità ed una molteplicità ed il suo criterio di successo è la ricchezza o l'articolazione che rende conto dell'accettazione dei principi e degli argomenti posti in essere [5].

Concludendo si afferma che il diritto non può essere come un'arma nelle mani dell'individuo ingiusto, ma deve rivendicare e sostenere la propria giustizia e moralità, deve quindi procedere ad un'auto-legittimazione. Il principio della sempre possibile conversione del diritto ad un uso tecnico interagisce con il principio del pluralismo costitutivo dei fatti istituzionali, che sussiste grazie all'affermazione secondo cui un fatto istituzionale non può esistere isolatamente. La costruzione della realtà sociale attraverso i fatti istituzionali permette di comprendere la complessità delle contemporanee società multiculturali e del loro pluralismo normativo, come anche il loro potenziale conflittuale. L'interazione di questi due principi non solo testimonia come la realtà sociale possa risultare necessariamente conflittuale, ma ha un ulteriore significato relativo alla libertà istituzionale goduta da coloro che si sottopongono a determinate istituzioni, essendo esse basate su un diritto che non è "regola regolativa" [6], forza e repressione, ma <i>regola costitutiva</i> che definisce la libertà di quegli individui, permettendogli di compiere azioni altrimenti impossibili. Si deve allora riconoscere che la specifica funzione del diritto è l'ampliamento dell'ambito della nostra libertà [7].

Infine, la struttura del pensiero normativo è aperta perché <i>riflessiva</i>: grazie al coinvolgimento dei principi alternativi e conflittuali, esso è sempre portato a riaggiustare la propria direzione argomentativa per poter procedere su un terreno di condivisione e quindi evitare conseguenze argomentative inaccettabili. Questo perché l'argomento normativo stesso ha una struttura riflessiva, è cioè sottoposto costitutivamente ad un'autocritica che gli permette di revisionare i propri sviluppi. In questo senso, la situazione che offre il campo allo sviluppo del pensiero normativo è plurale; se non fosse tale, verrebbe investita di valore diretto e cesserebbe di sussistere. L'orizzonte ideale del pensiero normativo è un'"universalità" di principi e di risultati; nell'argomentazione si mira ad individuare principi universalmente condivisibili, che <i>dovrebbero</i> cioè essere accettati da tutti.

Si parla, quindi, di un antirelativismo implicito del pensiero normativo [8]: esso deve argomentare su principi che possono essere messi in discussione, tra i quali anche quelli di uguaglianza ed equità. Rifiutare questo assunto significherebbe votarsi alla persuasione

manipolativa ed all'uso della violenza. L'esito del pensiero normativo non è relativistico, in quanto la sua struttura riconosce a se stesso una posizione di primato sulle altre, nel momento in cui si pone in grado di rispettare le altre: il pensiero normativo è cioè in grado di indicare come preferibile il discorso che rispetta il pluralismo, comportando principi universalistici argomentati di uguaglianza.

NOTE

[1] A questo proposito si veda, in particolare sul rapporto tra morale e diritto, in chiusura della quinta delle lezioni la esposizione del dibattito che, muovendo da specifiche controversie giuridiche, ha avuto luogo in ambito anglosassone sul pensiero normativo relativamente alla questione del *Legal Enforcement of Moral* (ovvero sulla possibilità di rendere coercitive dal punto di vista legale norme di ordine morale), su cui vengono brevemente riportate le posizioni di H. L. A. Hart, P. Devlin, J. Rawls, R. Taylor, M. J. Sandel, J. Raz, J. M. Finnis, M. C. Nussbaum, R. P. George (cfr., pp. 100-113).

[2] Cfr. M. La Torre, G. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, Rubettino, Soveria Mannelli (Cz) 2000, e G. Zanetti, *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2003.

[3] Il pensiero normativo «deve poter nominare la doverosità senza fare riferimento ad una regola tecnica per spiegarla» (p. 20).

[4] In questo senso si afferma che «il *claim* di universalità è funzionale al pluralismo e al suo mantenimento» (p. 28).

[5] Si afferma quindi che la filosofia del pensiero normativo si appoggia su una teoria delle istituzioni: i termini istituzionali sono teorici ai fini dell'argomentazione del pensiero normativo ed il significato di alcuni termini richiede un background istituzionale, ovvero un quadro normativo che regoli il loro uso (cfr. pp. 51-53).

[6] Cfr. pp. 70-72.

[7] «Il diritto e le istituzioni possono rendere gli esseri umani più liberi, e metterli in grado di criticare il diritto e le istituzioni» (p. 72).

[8] Su questo aspetto si veda anche G. Zanetti, *Diritto, felicità, amicizia. Due argomenti sul perfezionismo giuridico*, Carocci, Roma 1998.

Barbara Bartocci

Questo documento è soggetto a una licenza <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/>

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/> Creative Commons